

REGOLAMENTO (CE) N. 93/2008 DELLA COMMISSIONE

del 31 gennaio 2008

relativo alla revoca per l'anno 2008 della sospensione temporanea del regime di franchigia doganale applicabile all'importazione nella Comunità europea di alcune merci originarie della Norvegia ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli di cui al regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3448/93 del Consiglio, del 6 dicembre 1993, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli ⁽¹⁾, segnatamente l'articolo 7, paragrafo 2,

vista la decisione 2004/859/CE del Consiglio, del 25 ottobre 2004, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽³⁾ e il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo ⁽⁴⁾ fissano il regime commerciale applicabile dalle parti contraenti a determinati prodotti agricoli e ad alcuni prodotti agricoli trasformati.
- (2) Il protocollo n. 3 dell'accordo che istituisce lo Spazio economico europeo, modificato dalla decisione del comitato misto SEE n. 138/2004 ⁽⁵⁾, dispone un'esenzione dai dazi applicabile ad alcune acque con aggiunta di zucchero, di altri dolcificanti o aromatizzanti, classificate con il codice NC 2202 10 00, e ad altre bevande non alcoliche contenenti zucchero, classificate con il codice NC ex 2202 90 10.
- (3) L'esenzione dai dazi per le acque e le altre bevande in questione è stata temporaneamente sospesa per la Norvegia dall'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia riguardante il protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia ⁽⁶⁾, di seguito denominato «l'accordo», approvato con decisione 2004/859/CE. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo, le importazioni

esenti da dazi dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 ed ex 2202 90 10 originari della Norvegia sono consentite, in linea di principio, solo entro i limiti di un contingente esente da dazio, mentre le importazioni che eccedono tale contingente sono soggette a dazio.

- (4) In base alle statistiche fornite dalla Commissione, il contingente annuale per il 2007 applicabile ai prodotti in questione aperto a norma del regolamento (CE) n. 1798/2006 della Commissione ⁽⁷⁾ non è stato esaurito il 31 ottobre 2007. Conformemente al punto IV del verbale concordato dell'accordo i prodotti in questione devono poter usufruire di un regime di esenzione illimitato nel mercato comunitario dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008.

- (5) Occorre pertanto revocare la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale di cui al protocollo n. 2.
- (6) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione delle questioni orizzontali relative agli scambi dei prodotti agricoli trasformati non figuranti nell'allegato I del trattato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Dal 1° gennaio al 31 dicembre 2008 la sospensione temporanea del regime di franchigia doganale, di cui al protocollo n. 2 dell'accordo bilaterale di libero scambio dei prodotti classificati con i codici NC 2202 10 00 (acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti) ed ex 2202 90 10 [altre bevande non alcoliche, contenenti zucchero (saccarosio e zucchero invertito)] è revocata.

2. Le norme d'origine applicabili reciprocamente ai prodotti di cui all'allegato 1 sono quelle definite nel protocollo n. 3 dell'accordo bilaterale di libero scambio tra la Comunità economica europea e il Regno di Norvegia.

⁽¹⁾ GU L 318 del 20.12.1993, pag. 18. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2580/2000 (GU L 298 del 25.11.2000, pag. 5).

⁽²⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 70.

⁽³⁾ GU L 171 del 27.6.1973, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 22 del 24.1.2002, pag. 37.

⁽⁵⁾ GU L 342 del 18.11.2004, pag. 30.

⁽⁶⁾ GU L 370 del 17.12.2004, pag. 72.

⁽⁷⁾ GU L 341 del 7.12.2006, pag. 24.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 31 gennaio 2008.

Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
